

29-11-1960

PROVINCIA DI MESSINA

MUNICIPIO

di

VILLAFRANCA TIRRENA

Reg. Del. N. 54

OGGETTO:

Regolamento per lo esercizio di Industrie con mestieri rumorosi ed incomodi.-

&&

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI del Consiglio Comunale

Sessione straordinaria

Seduta pubblica ed in prima convocazione

L'anno millenovecento sessanta addì diciotto del mese di Novembre alle ore 16,30 nella casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze del Comune di Villafranca T.

Convocato il Consiglio su deliberazione della Giunta municipale N. 124 del 12/XI/1960 ed invitati i Consiglieri, con avviso notificato ai sensi dell' art. 48 del D. L. P. 29-10-55, n. 6, giusta referto del Messaggio comunale, il medesimo si è riunito.

Procedutosi all'appello risultano:

Intervenuti

- 1 Dott. Bonanno Nicolò -
- 2 Avv. Perino Giovanni
- 3 Prof. Inzodda Antonino
- 4 Sig. Ruggeri Antonino
- 5 " Velardo Pasquale
- 6 Rag. Capilli Giuseppe
- 7 Geom. Geraci Orazio
- 8 Sig. Currò Antonino
- 9 " Giacoppo Antonio
- 10 " Quartaronello Gaetano
- 11 " Puglia Gaetano
- 12 Geom. Sergi Matteo
- 13 Prof. Pullia Pietro
- 14 Dott. Campanella Pasquale
- 15 Prof. Bruno Matteo
- 16 &&&&

Intervenuti

17 &&&&

18

19

20

Non intervenuti

1 Ripa Pasquale

2

&&&&&

3

4

5

6

7

8

9

10

Dei non intervenuti giustificano l' assenza: ///

Constatato che il numero dei presenti è legale, il Sig. Dott. Bonanno Nicolò - Sindaco

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. La Rocca Natale -

IL PRESIDENTE

Dichiara al Consesso che gli argomenti che hanno formato l'urgenza della presente convocazione sono stati trattati e deliberati, e più presto appena approvati dalla On/le C.P.C. dovranno essere portati all'On/le Pastore Ministro per la Cassa del Mezzogiorno a Roma, insieme a tutti gli alligati richiesti.

Adesso attinente anche alla zona industriale vi é un altro oggetto mezzo importante che é quello del Regolamento per la disciplina di industrie e mestieri rumorosi/^{od}incomodi.

Si trattadi discutere e deliberare un regolamento tipo edito dalla Casa Editrice Nocchioli di Firenze e preparato da insigni giuristi. E' un regolamento tipo che disciplina le industrie e i mestieri rumorosi o incomodi, così da evitare a quelli che verranno dopo di noi all'Amministrazione, di non avere una disciplina in materia.

Intervengono il Consigliere Campanella che dice essere meglio leggerlo per conoscere i rimedi da adottare, specie verso qualche falegnameria con pialla rumorosa. E il Consigliere Sergi che propone di rinviare la trattazione di tale oggetto per la sua importanza.

Il Presidente risponde che é bene sin da ora stabilire tale disciplina, perché se debbano venire industrie o mestieri rumorosi noi dobbiamo prevenire o reprimere determinate installazioni rumorose. Non si tratta di approvare ul regolamento che disciplina ~~l'esercizio~~ l'esercizio ma di disciplinare industrie o mestieri nocivi o, incomodi che a sua volta debbono nascere nella determinata zona se non si vuole che vengano le industrie per cacciare gli abitanti di Villafranca.

Noi dobbiamo dare a questi abitanti la quiete, la tranquillità ma nel contempo aiutare la venuta di altre industrie.

Indi legge vari articoli del Regolamento sulla loro importanza.

Il Consigliere Sergi insiste di rinviare la trattazione di tale oggetto.

Il Presidente altri non chiedendo la parola pone a votazione per alzata e seduta la proposta del Consigl.Sergi. Chi non l'approva si alzi. Presenti N.15 - Assenti N.1 - Si alzano N.3 consiglieri.

Il Presidente proclama l'esito dicendo che la proposta Sergi é respinta con voti N.12 contro N.3.-

Indi pone a votazione il Regolamento per alzata e seduta dicendo chi non l'approva si alzi.

Si alzano N.3 consiglieri. Il Presidente proclama l'esito della votazione dicendo che il regolamento é approvato con voti N.12 contro N.3.

Pertanto -

IL CONSIGLIO

Udita la Relazione del Presidente;

Visto il Regolamento tipo edito dalla Casa ~~Noccioli~~ Editrice Noccioli di Firenze, che conta N.18 articoli;

Ritenuta la necessità di provvedere sin da ora a disciplinare le industrie e i mestieri rumorosi o incomodi;

Considerato che per quelli esistenti si possono dettare norme tecniche per attenuare i rumori;

Uditi i consiglieri intervenuti nel dibattito;

Visto l'art.109 del Regolamento Comunale e Prov.le 12/2/1911 N.297 secondo il quale i Comuni possono stabilire norme in materia;

Visto il D.L.P.Reg.N.6 del 29/10/1955 e relativo regolamento N.3 del 29/10/1957;

A maggioranza assoluta di voti;

D E L I B E R A

Approvare il Regolamento Comunale per la disciplina delle industrie e dei mestieri rumorosi o incomodi, come in quello tipo, che consta di numero 18 articoli - e che si alliga al corpo della presente:

" " REGOLAMENTO

C A P I T O L O I °

IMPIANTO DI INDUSTRIE ED ESERCIZIO DI MESTIERI RUMOROSI OD INCOMODI

ART.1

E' vietato nell'interno dell'abitato, nel perimetro compreso tra le vie Nazionale 113 lato monte e la Via Provinciale Consortile del Rione Castello fino alla ultima abitazione della contrada Villezzi l'impianto di industrie o mestieri che richiedono l'uso di macchinari o di strumenti i quali producono continuamente, od anche sal-

ART. 2

Sono considerati mestieri rumorosi od incomodi, quello del caldaio, del lattoniere, del materassaio, del fabbro, del falegname, del mugnaio, del tornitore e tutti gli altri che per l'azione di macchine, di motori o per l'uso continuo di strumenti manuali, recano molestia al vicinato.

ART. 3

E' vietato esercitare le suddette industrie o mestieri in prossimità di chiese, Ospedali, Case di cura, Sanatori, Scuole, altri Istituti e uffici pubblici.

ART. 4

L'impianto delle predette industrie o mestieri potrà essere autorizzato soltanto alla distanza non inferiore a metri 300 dalla predetta zona delimitata.

ART. 5

Nell'interno dell'abitato, ma lontano almeno m.300 dai luoghi di cui all'art.3, potranno essere consentite le professioni, le arti ed i mestieri, i cui rumori sono lievi e possano, in ogni caso, essere attenuati in modo da non disturbare la quiete dei cittadini.

ART. 6

Per gli impianti preveduti nei precedenti artt.1, 2 e 5, attualmente in esercizio, il Sindaco potrà anche su reclamo dei cittadini, disporre un sopralluogo di tecnici per accertare la sussistenza e l'entità degli inconvenienti lamentati e prescrivere la esecuzione di lavori anche con l'applicazione di silenziatori o altri accorgimenti tecnici o meccanici atti a sopprimere od a ridurre i rumori.

ART. 7

In ogni caso, qualsiasi esercizio di professioni, arti o mestieri rumorosi non può incominciare prima delle ore 7 ne protrarsi oltre le ore 20 dal 1° novembre al 30 aprile e dalla ore 6 ad oltre le ore 21 dal 1° maggio al 31 ottobre.-

ART. 8

Per ottenere l'autorizzazione a nuovi impianti di industrie che comunque producono rumori che possono ritenersi molesti od incomodi, gli interessati dovranno dirigere analoga domanda in bollo competente al Sindaco, spiegando la natura dell'esercizio, fornendo le indicazioni necessarie sulla quantità e qualità della forza motrice del macchinario impiegato e allegando i tipi e i disegni illustrativi dell'impianto.

I relativi accertamenti saranno fatti eseguire dal Sindaco a spese della parte richiedente la licenza, e a mezzo di tecnico Comunale.

Il sopraluogo tecnico richiede il versamento della indennità di £.1.500 da ripartirsi in £.1000 per competenze tecniche e £.500= per diritti atti amministrativi.

ART. 9

Il Sindaco, nel rilasciare la licenza, potrà subordinarla a tutte quelle condizioni che reputerà opportune per evitare od attenuare i rumori e garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica.

ART. 10

Le ditte esercenti stabilimenti industriali, officine, laboratori e simili dovranno prendere le opportune precauzioni per evitare la diffusione di odori o fumi molesti agli abitanti vicini, come pure a semplici passanti lungo le vie attigue, anche se detti odori non arrechino pregiudizio alla salute.

Dovrà pure da chiunque essere evitata la diffusione di polvere o detriti di qualsiasi genere.

Qualora, malgrado l'avvenuta diffida la vietata diffusione permanga, il Sindaco potrà, con apposita ordinanza, disporre la chiusura dell'opificio industriale, la soppressione del deposito ed in genere adottare tutte quelle misure che valgono a far cessare le cause del disturbo ed a conciliare l'esercizio delle industrie col rispetto dovuto alla quiete dei cittadini.

ART. 11

Gli eventuali trasferimenti delle industrie esistenti da una località all'altra sono subordinati all'autorizzazione del Sindaco al quale dovrà essere diretta analoga domanda con le formalità indicate all'art.8.

ART. 12

E' vietato accendere fuoco sulle strade, piazze e passeggi pubblici, salvo le necessità di dover provvedere alla esecuzione di lavori sul suolo stradale per la relativa incatramatura. E' pure proibito accendere fuoco nelle officine, botteghe od altri locali privi dell'occorrente condotto per lo sfogo del fumo. Ciò anche davanti alle stesse botteghe e sui marciapiedi.

In ogni caso non può farsi uso di materiali dai quali esalino emanazioni disgustose od incommode.-

ART. 13

E' fatto obbligo a chiunque di evitare che nelle pubbliche vie e piazze si riversino liquidi e sostanze che siano di molestia od incomodo pubblico.

ART. 14

Prima delle ore 23, dal 1° ottobre al 31 marzo, e dalle ore 24 dal 1° aprile al 30 settembre, é proibita la vuotatura dei pozzi neri e il trasporto di qualunque sostanza, le cui esalazioni siano moleste e nocive al pubblico.

~~XXXXXXXX~~

~~XXXXXXXX~~

C A P O II

P E N A L I T A ' E P R O C E D U R A

ART. 15

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite con l'ammenda da un minimo di £.1.000 ad un massimo di £.5000=

La stessa pena é applicabile alle contravvenzioni alle ordinanze che verranno emesse dal Sindaco.☞

Per le contravvenzioni all'art.7 del presente regolamento si procede a norma dell'art.659 del Codice penale e dell'art.66 del T.U. delle leggi di P.S.-

Art. 16

In tutti i casi nei quali sia constatata un'azione al presente regolamento, il Sindaco, sia in seguito all'accertamento della contravvenzione, sia indipendentemente da essa, potrà sempre diffidare l'autore della infrazione ad eliminare lo stato di fatto arbitrario od illegale, prescrivendo all'uopo un termine perentorio.

Decorso inutilmente detto termine, la procedura avrà il suo corso fino alla sentenza del magistrato.

Dopo la condanna del contravventore, il Sindaco potrà ordinare l'esecuzione d'ufficio dei lavori occorrenti, ponendo a carico del contravventore le spese relative da riscuotere nelle forme e con i privilegi fiscali stabiliti dalle leggi vigenti.

Art. 17

Per l'accertamento e la definizione delle contravvenzioni si applicheranno le norme stabilite dagli artt. 106 a 110 della legge comunale e provinciale.

ART. 18

Il presente regolamento abroga ogni altra precedente disposizione in materia ed entrerà in vigore dopo l'approvazione della Commissione Provinciale di Controllo e decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione." "

&&&&&

Il presente verbale, previa lettura, si sottoscrive in segno di conferma.

IL PRESIDENTE

F/to N. Bonanno

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F/to G. Perino


IL SEGRETARIO

F/to N. La Rocca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione venne pubblicata all'Albo Pretorio il giorno festivo **Domenica 27/11/1960** a norma dell'art. 197 del D. L. del Presidente della Regione Siciliana del 29-10-1955, n. 6 e che contro la stessa **non** furono presentati reclami. In fede.

Dalla residenza municipale, li **28 novembre** 1960




IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Addi **26 novembre** 1960


Visto: IL SINDACO



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

Spedita alla Commissione Provinciale di Controllo di **Messina** il **28-11-1960** con foglio N. **5246** di prot.



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO DI

N. Div. Seduta del

VISTO:

COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO
MESSINA

N. **34763** Div. **2^a** Seduta del **19-12-1959**

Visto: Non si riscontrano vizi di legittimità

IL PRESIDENTE
f.to A. Salvatore

IL PRESIDENTE

Per copia conforme per uso amministrativo.

Li 1960

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Si attesta che copia del presente Regolamento è stata affissa all'albo Pretorio dopo l'approvazione della C.P.C. n. 99-15 consecutivi, senza interruzione, e cioè dal 29-11-1960 al 30-1-1961. Villafranca Tirreno 25-1-1961

Il Segretario
[Handwritten signature]